

## Cassazione. Richiesta attesa dal 1991 Medici specializzati, per i risarcimenti prescrizione lunga

Giovanni Negri  
MILANO

■ Avevano 10 anni di tempo i medici specializzati per vedersi risarcito il danno subito perché l'Italia non aveva recepito le direttive che riconoscevano il diritto alla retribuzione della formazione. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione, sentenza n. 9147 del 17 aprile, risolvendo una volta per tutte il caso di Enrico Caggia, oggi ginecologo, e di tutti coloro che si trovano nella sua situazione. Che è quella di chi si è iscritto a un corso di specializzazione prima del 1991, quando con decreto legislativo sono state recepite le direttive con l'avvertenza che la retribuzione sarebbe stata corrisposta ai soli iscritti a partire da quell'anno, e in seguito ha conseguito il relativo diploma.

Le Sezioni unite hanno riconosciuto il diritto al risarcimento confermando la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva condannato il ministero dell'Università a pagare a Enrico Caggia, assistito dallo studio legale «Galluccio» di Lecce, circa 27 milioni (più interessi e rivalutazione) come risarcimento per la mancata trasposizione nel diritto interno delle direttive comunitarie.

La Cassazione si è trovata soprattutto a dovere sciogliere il dilemma dei termini di prescrizione da applicare e a dovere quindi qualificare la natura dell'inerzia del legislatore italiano. Detto che la stessa Corte di giustizia europea ha più volte riconosciuto, per esempio nel 1996, l'inadempimento dello Stato italiano sulla materia e quindi fatto nascere un diritto, che

per questa natura di inadempimenti e non solo in questa materia è ormai patrimonio acquisito nel diritto interno, al risarcimento.

Le Sezioni unite ora sottolineano che non è necessario che l'inadempimento dello Stato sia stato caratterizzato da dolo o colpa grave, si tratta invece di un «fatto illecito del legislatore di natura indennitaria». La cui conseguenza è un termine di prescrizione ordinario da responsabilità civile di natura contrattuale, fissato quindi in 10 anni. Una precisazione decisiva visto che c'era invece un orientamento minimalista all'interno della stessa

### IL PROBLEMA

La Corte ha esaminato la domanda sui danni per la mancata retribuzione nel periodo di formazione

Cassazione che lo abbassava a cinque anni.

Il vero nodo che le Sezioni unite non sciolgono definitivamente è sul giorno dal quale iniziare a fare scorrere il tempo. Si limitano ad accettare, ma si tratta di una scelta dovuta visto che lo stesso ministero che ha promosso il ricorso non l'aveva contestata, la soluzione della Corte d'appello che lo aveva fissato nel giorno del conseguimento del diploma di specializzazione (per il dottor Caggia era il 1992). Ma c'è anche chi ritiene che la prescrizione inizia a decorrere dalla pronuncia della Corte di giustizia che ha verificato l'inadempimento dell'Italia.